

N. R.G. 4255/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4255/2023** promossa da:

A.A. (C.F. .), con il patrocinio dell'avv. C.L., elettivamente domiciliato in VIA ... presso il difensore avv. C.L.

ATTORE/OPPONENTE

contro

E.D.A. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. D.B. R., elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. D.B.R.

CONVENUTO/OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1366/2023, emesso in data 16-11-2023 dal Tribunale



di Pescara.

CONCLUSIONI: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1) Con atto di citazione notificato in data 16-12-2023, A.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1366/2023, emesso in data 16-11-2023 dal Tribunale di Pescara, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di D.A.E., della somma di € 60.000,00, oltre interessi e spese della procedura, quale restituzione dell'importo ricevuto a titolo di prestito personale infruttifero, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi esposti in narrativa del presente atto, in via principale: accertata e dichiarata l'inesistenza di alcun contratto di mutuo intercorso tra le parti, revocare l'opposto decreto per carenza dei presupposti di legge, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio”*.

A sostegno della domanda, sosteneva non trattarsi di prestito personale infruttifero, come dedotto dal ricorrente per ingiunzione, ma di un finanziamento a titolo di liberalità, senza obbligo alcuno di restituzione, per la costituzione di società denominata A.M. s.a.s. di A.A., società che effettivamente era stata poi costituita tra le odierne parti.

2) Si costituiva in giudizio D.A.E., deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“- rigettare integralmente l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese e competenze professionali avvocato, compreso il rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa di legge, del presente giudizio di opposizione; - si opus sit, condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”* .

3) Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previa concessione dei termini ivi previsti per il deposito delle note conclusive, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



4) L'opponente, pur riconoscendo di aver ricevuto l'importo predetto, anzi ammettendo di avere ricevuto il superiore importo di € 70.000,00, ha dedotto che tale somma non era stata consegnata a titolo di prestito, ma per ragioni diverse e cioè come finanziamento a titolo di liberalità, senza obbligo alcuno di restituzione, per la costituzione di una società denominata "A.M. s.a.s. di A. A.". In particolare, ha sostenuto di essere proprietario e titolare di un birrificio a carattere artigianale e familiare che aveva aperto già nel novembre 2016 in ... presso l'immobile di sua proprietà insieme e con la collaborazione del cognato D.A.E., agente di commercio, e che, visto che l'attività era in crescita con possibilità di ulteriore sviluppo, aveva proposto allo stesso D.A.E. di investire nell'attività di birrificio, trasformandola in autonoma attività d'impresa esercente anche il servizio di ristorazione e somministrazione al pubblico, proponendogli altresì la costituzione di una società nella quale l'A.A. avrebbe conferito il proprio knowhow, le attrezzature già in suo possesso ed i locali dove l'attività si sarebbe dovuta svolgere sia per la produzione di birra che per la ristorazione e somministrazione al pubblico (quindi senza alcun costo per gli immobili), mentre il D.A.E. avrebbe conferito equivalente liquidità valutata nella misura di € 70.000,00, somma effettivamente versata in forza di due scritture, la prima del 29-10-2016 (doc.n.5 fascicolo opponente) con la quale il D.A.E. si impegnava a versare la somma di € 60.000,00 in sei (6) rate mensili di € 10.000,00, la seconda del 10-10-2017 con la quale aveva versato l'ulteriore somma di € 10.000,00 (doc.n.6). Ha evidenziato poi l'A.A. che già nella prima scrittura del 29-10-2016 era espressamente previsto, all'art.2 ("*Gratuità*") che non vi fosse alcun obbligo di restituzione.

5) Pur se la dazione dell'importo in questione non è stata dunque in alcun modo contestata dall'opponente, e risulta comunque confermata dalla produzione in atti, nel fascicolo della fase monitoria, di sei scontrini comprovanti l'emissione di sei assegni circolari per l'importo di € 10.000,00 ciascuno, tuttavia, non può ritenersi accertato per ciò solo che le somme in questione siano state elargite a titolo di mutuo; in merito, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 180/2018) ha escluso che la mera consegna di somme di denaro possa far desumere l'esistenza di un contratto di mutuo. Né è stata dimostrata da parte opposta, che ne aveva l'onere, la pattuizione di un obbligo di restituzione a fronte invece della chiara formulazione delle scritture private sopra citate. Orbene, costituisce principio consolidato, anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'onere



della prova, non solo della consegna del denaro, ma anche del titolo da cui derivi l'obbligo restitutorio, sia a carico di chi chiede la restituzione: *“la "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore”* (per tutte: Cass. Sez. 2, 29/11/2018, n. 30944, Rv. 651538 – 02; Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35959, Rv. 662908 – 01).

6) L'opposto D.A.E. ha, in sintesi, eccepito che le due scritture private sarebbero affette da nullità in quanto si tratterebbe di due donazioni, non stipulate nella prescritta forma dell'atto pubblico, conseguendone dunque la qualificazione della fattispecie come mutuo, comportante quindi l'obbligo di restituzione, e di aver ingenuamente ceduto alle richieste del cognato inerenti sia al prestito sia alla costituzione della citata società.

Non ha tuttavia fornito alcuna prova documentale, in contrasto a quanto emergente dalle scritture private citate, in merito alla sussistenza dell'obbligo di restituzione.



Né dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi idonei a tal fine, non avendo i testi C. e D. F., il primo commercialista di D.A.E., il secondo commercialista della società A.M. s.a.s., escussi all'udienza del 11-12-2024, potuto riferire alcunché su eventuali accordi orali tra le parti, diversi da quelli di cui alle scritture private, ed avendo anzi il teste D.F. confermato la decisione delle odierne parti di stabilire una collaborazione per la gestione e lo sviluppo del birrificio (v, risposta al cap. 1 di parte opponente *“ho assistito alle conversazioni tra le parti e vengo nel mio studio per costituire la società”*), nonché le risposte ai capp. 3, 4 e 5, sempre della parte opponente: 3) *“Vero che gli accordi prevedevano che il D.A.E. avrebbe apportato liquidità di denaro e A.A. avrebbe conferito, oltre alla liquidità, anche tutto il suo knowhow, i locali dove esercitare l'attività, i beni e gli strumenti già in suo possesso per la produzione della birra?” È vero ma anche A.A. fornì liquidità derivante dalla vendita di un suo locale a Pescara. Una parte della liquidità fu utilizzata per sistemare il locale, di proprietà di A.A. (che non percepiva alcun canone di locazione dalla società A.M. S.a.s.) e l'altra per attrezzature e merci. 4) *“Vero che una volta costituita la società nel 2018, i beni e le attrezzature del birrificio di proprietà di A. A. e quelli acquistati prima della costituzione della società con le somme versate dal D.A.E. vennero poi conferite nella stessa?” E' vero, ci fu una fattura di vendita da A.A. a A.M. SAS di tutte le attrezzature e i beni e merci che erano in precedenza della ditta individuale di A.A.. Preciso che la fattura non è stata pagata. 5) *“Vero che il D.A.E. assunse principalmente il compito della distribuzione commerciale del prodotto vista la sua attività di agente di commercio?” E' vero”*), mentre il C. ha affermato, in risposta al cap. 5 di parte opponente, che lo stesso D.A.E. gli riferì di aver assunto principalmente il compito della distribuzione commerciale del prodotto vista la sua attività di agente di commercio.**

Dall'esame complessivo di dette risultanze emerge invece che entrambe le parti avevano inteso addivenire alla costituzione di una società operante nel settore indicato, avendo l'A.A. prodotto, tra l'altro, l'atto costitutivo della società (doc. 7 opponente) in data 16-1-2018, redatto successivamente al versamento dell'importo di cui si chiede la restituzione (versato peraltro in sei rate mensili da novembre 2016 a maggio 2017, quindi con attenta ponderazione da parte del D.A.E.), e l' *“attestato di formazione per addetti alla manipolazione di alimenti”* (doc.n.26) del giugno 2018, rilasciato a D.A.E. dal competente servizio sanitario a seguito della frequentazione di corsi di formazione. Ciò a dimostrazione



del fatto che il D.A.E. si apprestava ad operare attivamente nell'azienda, non solo come finanziatore, avendo pure fatto assumere, sia pure per breve tempo, nell'attività di ristorazione del birrificio la figlia G. (doc.n.27).

7) Risulta dunque del tutto plausibile che la dazione delle somme oggi rivendicate avesse la finalità di costituire la società, previo completamento dei lavori per lo svolgimento dell'attività del birrificio e della ristorazione, senza obbligo di restituzione, come esplicitato nelle menzionate scritture private. Né appare credibile che il D.A.E., agente di commercio, non fosse in grado di rendersi conto degli atti che stava compiendo o sottoscrivendo e che sia stato ingenuamente convinto dal cognato a farsi coinvolgere in una simile impresa.

Può dunque ritenersi che l'opposto abbia ommesso di dimostrare la pattuizione dell'obbligo di restituzione, e che l'opponente, tenendo conto di tutte le circostanze sopra dedotte e del rapporto di affinità tra le parti, abbia invece dedotto e dimostrato, quale causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, la costituzione della citata società (arg. ex Cass. Sez. 2, 08/10/2021, n. 27372, Rv. 662545 – 01).

8) Dalle risultanze processuali potrebbe comunque anche evincersi che l'intenzione del D.A.E. fosse quella di effettuare una sorta di elargizione al cognato. Vero è che le somme elargite non appaiono di modica entità, tali da configurare una donazione di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c., per la quale non è necessario l'atto pubblico purché vi sia stata la *traditio*; tuttavia, come sostenuto dalla Cassazione, *il rilevante valore dell'oggetto donato può configurare una liberalità d'uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell'elargizione, tali da escludere l'"animus donandi". (Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l'importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale)* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19636 del 18/09/2014, Rv. 632441 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18280 del 19/09/2016, Rv. 641076 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15334 del 12/06/2018, Rv. 649079 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12142 del 09/12/1993, Rv. 484641 – 01). Dunque, il rilevante valore dell'oggetto della donazione, mentre esclude la configurabilità di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 c.c. - che, non costituendo donazione in senso stretto, non è assoggettata ai relativi requisiti



di forma -, sussistendo tale ipotesi quando l'elargizione si uniformi agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale (*ex multis*, Cass. n. 6720 del 1998; n. 1873 del 1989; n. 7913 del 2001). Il principio di diritto dianzi ricordato potrebbe attagliarsi alla vicenda per la quale è processo, in cui risulta verosimile che il D.A.E. abbia voluto aiutare economicamente il cognato nell'ampliamento dell'attività del birrificio, costituendo subito dopo insieme a lui la citata società, risultando così ancor più giustificata una elargizione a scopo di liberalità.

9) L'opposizione deve pertanto essere accolta e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4255/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede:

in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1366/2023, emesso in data 16-11-2023 dal Tribunale di Pescara;

condanna D.A.E. alla rifusione, in favore di A.A., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.

Pescara, 13 agosto 2025

Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli

